

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2022-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MICARA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967

(V. Stampato n. 3247)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 21 gennaio 1967

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1967

Approvazione ed esecuzione del Protocollo per i servizi aerei
tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
concluso a Roma il 22 febbraio 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Oltre alle clausole normalmente contenute negli Accordi aerei con altri Stati (istituzione prevista di servizi su determinate rotte, esenzioni fiscali per carburanti, lubrificanti e parti di ricambio, diritti di atterraggio, sorvolo, eccetera), l'Accordo prevede disposizioni particolari relative alla circolazione aerea, all'assistenza in volo ed al servizio di soccorso.

Tali disposizioni particolari sono intese a regolare in via bilaterale fra i due Paesi quanto previsto dalla Convenzione di Chicago sull'aviazione civile del 1944, non essendo l'Unione Sovietica membro dell'ICAO.

In seguito alla conclusione dell'Accordo in esame è stato già istituito un servizio sulla stessa rotta. La creazione di servizi diretti evita l'inconveniente di dover raggiungere la capitale sovietica compiendo deviazioni a volta lunghe (attraverso la Francia, il Belgio o i Paesi Bassi).

L'applicazione dell'Accordo favorirà lo sviluppo del movimento di persone e di merci fra i due Paesi.

Il vostro relatore vi invita pertanto ad esprimere voto favorevole al disegno di legge.

MICARA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato il Protocollo tra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche per i servizi aerei, concluso a Roma il 22 febbraio 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nel precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 del Protocollo stesso.